

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 GIU. 1999

ADDI' 14 GIU. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALZANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: CIOFFARELLI - FEDERICO -

DELIBERAZIONE N° 3459

OGGETTO: L.R. 11.12.1998, n.53 - art. 21 - comma 5 - Determinazione retribuzione spettante al Direttore Generale dell'A.R.D.I.S. - Approvazione schema di contratto.



OGGETTO: L.R. 11.12.1998, n. 53 - Definizione compenso del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo (A.R.D.I.S.). Approvazione dello schema-tipo di contratto di lavoro di diritto privato.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Risorse e Sistemi d'intesa con l'Assessore Opere e Reti di Servizi e Mobilità;

VISTA la legge regionale 11.12.1998, n. 53, ed in particolare il comma 5 dell'articolo 21 il quale prevede che: "Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno ed è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile una sola volta. I contenuti di tale contratto, compresa la risoluzione in caso di decadenza dall'incarico e la determinazione del compenso annuo e del trattamento di missione, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di quelli spettanti ai dirigenti delle strutture di vertice dell'amministrazione regionale. All'incarico di direttore generale si applicano le incompatibilità previste dalla vigente normativa.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4451 del 4.8.1998, modificata dalla deliberazione n. 2253 del 26.4.1999, con la quale sono stati definiti i trattamenti economici dei direttori di dipartimento e delle strutture equiparate;

PRESO ATTO che con la sopra citata deliberazione la Giunta regionale ha fissato il trattamento economico dei dirigenti preposti alle strutture di vertice della Regione Lazio in £. 211.485.160;

RITENUTO:

- di determinare, in conformità alla sopra citata disposizione di legge, la retribuzione spettante al Direttore Generale dell'A.R.D.I.S. con riferimento a quello definito per i dirigenti preposti alle strutture di vertice della Regione Lazio;
- di fissare la retribuzione del Direttore Generale dell'A.R.D.I.S. in £. 211.485.160 annui, al lordo degli oneri e ritenute di legge, da corrisondersi in 13 mensilità;
- di approvare l'allegato schema-tipo di contratto, che forma parte integrante della presente deliberazione, tenuto conto delle seguenti condizioni:
 - a) l'esclusività della prestazione del nominato a favore dell'A.R.D.I.S.;
 - b) la retribuzione come sopra fissata;
 - c) il non superamento del 65° anno di età alla data di sottoscrizione del contratto;
 - d) la durata dell'incarico, a far data dalla sottoscrizione del contratto, di cinque anni rinnovabile una sola volta;
 - e) l'indicazione delle attribuzioni e dei compiti, giusto quanto previsto dalla L.R. n. 53/98;
 - f) le condizioni di revoca dell'incarico ivi inclusa quella anticipata consensuale;
 - g) il principio dell'automaticità di adeguamento della retribuzione ad ogni variazione di quella assunta come riferimento in modo da mantenere il rapporto tra i due valori complessivi non inferiore a quello iniziale;
 - h) l'applicabilità degli istituti previsti per i dirigenti della Regione Lazio, se e in quanto compatibili con i contenuti del contratto;
 - i) l'applicabilità dei casi di incompatibilità previsti da disposizioni legislative per i dirigenti regionali;
- che il contratto sarà stipulato dal Presidente della Giunta regionale.



RITENUTO, infine, che all'impegno della spesa per il pagamento della retribuzione al Direttore Generale dell'A.R.D.I.S. si provvederà con il provvedimento di conferimento dell'incarico;

VISTA la legge 127/97 e successive modifiche e integrazioni;

all'unanimità

DELIBERA

Per i motivi illustrati in premessa

- 1) di determinare la retribuzione spettante al Direttore Generale dell'A.R.D.I.S. con riferimento a quella definita per i direttori di dipartimento della Regione Lazio;
- 2) di fissare la retribuzione del Direttore Generale dell'A.R.D.I.S. in f. 211.485.000 annui, al lordo degli oneri e ritenute di legge, da corrispondersi in 13 mensilità;
- 3) di approvare l'allegato schema tipo di contratto, che forma parte integrante della presente deliberazione, tenuto conto delle seguenti condizioni:
 - a) l'esclusività della prestazione del nominato a favore dell'A.R.D.I.S.;
 - b) la retribuzione come sopra fissata;
 - c) il non superamento del 65° anno di età alla data di sottoscrizione del contratto;
 - d) la durata dell'incarico, a far data dalla sottoscrizione del contratto, di cinque anni rinnovabile una sola volta;
 - e) l'indicazione delle attribuzioni e dei compiti, giusto quanto previsto dalla L.R. n. 53/98;
 - f) le condizioni di revoca dell'incarico ivi inclusa quella anticipata consensuale;
 - g) il principio dell'automaticità di adeguamento della retribuzione ad ogni variazione di quella assunta come riferimento in modo da mantenere il rapporto tra i due valori complessivi non inferiore a quello iniziale;
 - h) l'applicabilità degli istituti previsti per i dirigenti della Regione Lazio, se e in quanto compatibili con i contenuti del contratto;
 - i) l'applicabilità dei casi di incompatibilità previsti da disposizioni legislative per i dirigenti regionali;
- 4) di stabilire che il contratto sarà stipulato dal Presidente della Giunta regionale;
- 5) di provvedere all'impegno della spesa per il pagamento della retribuzione al Direttore Generale dell'A.R.D.I.S. con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127/97 e successive modifiche e integrazioni.

IL PRESIDENTE : F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.to Dott. Saverio GUCCIONE



ALLEG. alla DELIB. N. 3259
DEL 14 GIU. 1999

SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA DIFESA DEL SUOLO (A.R.D.I.S.)

PREMESSO CHE:

- Il Consiglio Regionale del Lazio, con provvedimento motivato n. del ha nominato il Dott., Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la difesa del suolo, ai sensi dell'articolo 21 della L.R. n. 53/98;
- Il Dott. ha formalmente accettato l'incarico e ha prodotto la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla nomina di direttore dell'A.R.D.I.S. previste dalle vigenti disposizioni di legge, acquisite agli atti dell'ufficio;

TUTTO CIO' PMESSO

- Tra il Dott. Piero Badaloni, nato a Roma l'8.9.1946, domiciliato per la carica in Roma Via Cristoforo Colombo n. 212, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Lazio - C.F. 80143490581 - nella sua qualità di Presidente della Giunta regionale;
- E il Dott. nato a il C.F.
- Residente a, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Costituzione del rapporto e durata

1. La Regione Lazio, con contratto di diritto privato, a tempo determinato, conferisce l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la difesa del Suolo, di seguito denominato A.R.D.I.S. al Dott. che accetta;
2. Il relativo incarico ha durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto che è rinnovabile una sola volta, ai sensi dell'articolo 21, comma 5 della legge regionale n. 53/98.



[Handwritten signature]

ART. 2 - Oggetto

1. Il Dott. si impegna a svolgere a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'A.R.D.I.S., le funzioni ad esso attribuite dall'articolo 21 della legge regionale n. 53/98 ed è responsabile verso la Giunta e il Consiglio regionale dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della relativa attività nonché della rispondenza agli atti regionali di programmazione, di indirizzo e di direttiva.
2. Il Direttore Generale, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge 241/90, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti o ad operazioni di qualsiasi natura o a notizie e circostanze delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo incarico quando da ciò possa derivare un danno per l'A.R.D.I.S. e per la Regione Lazio, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

ART. 3 - Obbligo di fedeltà ed esclusività

1. Il Dott., nella sua qualità di Direttore Generale dell'A.R.D.I.S., risponde alla Giunta regionale e al Consiglio regionale del raggiungimento degli obiettivi fissati ed è responsabile del risultato dell'attività svolta dalle strutture cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti condotti dalle stesse, nonché dell'utilizzazione delle risorse di personale, finanziarie e strumentali in dotazione.
2. E' preclusa, in ogni caso, la possibilità di svolgere altra attività lavorativa o di assumere cariche e obbligazioni di fare che comportino un impegno lavorativo ricorrente e continuativo.
In particolare, è fatto divieto di assumere e mantenere cariche societarie in società commerciali e/o industriali.
3. E' fatto altresì divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che svolgono attività incompatibili o in conflitto con quelle dell'A.R.D.I.S. -
4. Le parti convengono che il presente contratto si intende risolto qualora risulti accertata la violazione degli obblighi previsti dai precedenti commi.

ART. 4 - Trattamento economico

1. La retribuzione annua, equiparata a quella spettante ai dirigenti delle strutture di vertice dell'amministrazione regionale, è fissata complessivamente in £. 211.485.160, al lordo degli oneri e ritenute di legge ed è corrisposta in tredici mensilità.



Handwritten signature or mark, possibly a date, located below the stamp.

2. La retribuzione annua viene automaticamente adeguata ad ogni variazione di quella assunta come riferimento in modo da mantenere il rapporto tra i due valori complessivi non inferiore a quello iniziale.
3. Spetta, altresì, al Direttore Generale il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti delle strutture di vertice dell'Amministrazione regionale.

ART. 5 – Trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza

1. Il Direttore Generale viene iscritto, se non già iscritto in quanto dipendente pubblico in aspettativa, per il trattamento di quiescenza, assistenza e previdenza, ai relativi istituti previsti per i dirigenti regionali di ruolo, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

ART. 6 - Trattamento in caso di malattia

1. Nel caso di interruzione dell'attività per malattia o infortunio non dipendente da causa di servizio, sia continuativa che discontinua, la Regione conserverà al direttore l'incarico per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi durante il quale verrà corrisposto l'intera retribuzione.
2. Allo scadere dei termini indicati, ove perduri lo stato di malattia, la Regione provvederà alla risoluzione del rapporto di lavoro ed al conferimento dell'incarico ad altra persona.
3. Nel caso di malattia o infortunio dipendente da causa di servizio, la Regione conserverà al predetto il rapporto di lavoro, l'incarico e la corrispondente intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia stata accertata una invalidità permanente, totale o parziale, tale da non far riprendere le normali funzioni.
4. In ogni caso il periodo di conservazione dell'incarico e di corresponsione della retribuzione non potrà superare la data di scadenza del contratto.

ART. 7 - Risoluzione del contratto – Recesso anticipato

1. Il rapporto di lavoro e l'incarico conferito cessano automaticamente senza obbligo di preavviso:
 - alla data di scadenza del presente contratto;
 - a seguito dell'accertata violazione degli obblighi previsti dal precedente articolo 3.



- a seguito di revoca in caso di assenza o impedimento ai sensi di quanto previsto nel precedente articolo **6**
2. Il presente contratto può essere risolto, prima della scadenza, nei seguenti casi:
 - a) per recesso del Direttore Generale;
 - b) per recesso dell'Amministrazione regionale per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile.
 3. In caso di recesso anticipato da parte del Direttore Generale è fatto obbligo allo stesso di darne preavviso almeno 60 giorni prima della data di effettiva cessazione dell'incarico.
In caso di mancato preavviso il Direttore Generale è tenuto al pagamento di una penale pari al trattamento economico a lui spettante per il periodo di preavviso.
 4. In caso di recesso anticipato per giusta causa da parte dell'Amministrazione regionale si applicano le procedure e le modalità previste dal CCNL per l'area dei dirigenti.
 5. La Regione può, altresì, revocare l'incarico conferito in maniera anticipata rispetto alla scadenza del presente contratto soltanto a seguito dell'accertamento dei risultati negativi di gestione o della grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni.
La revoca viene effettuata con atto scritto e motivato.
 6. E' consentita la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

ART. 8 - Adeguamento del presente contratto

1. Il presente contratto verrà adeguato ad ogni disposizione di legge che dovesse intervenire nel corso di validità dello stesso.

ART. 9 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto si rinvia, in quanto compatibili, alle norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti della Regione Lazio e, in via residuale, alle norme del Codice Civile ed alla vigente normativa in materia.

ART. 10 - Foro competente

1. Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro di Roma.



ART. 11 - Registrazione

1. Il presente contratto è esente da bollo (DPR n. 642/72, tabella art. 25) e da registrazione (DPR n. 131/86, tabella art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto in Roma, li

IL DIRETTORE GENERALE

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA**



Handwritten signature and initials, including a large vertical stroke and a stylized 'H' or 'K' below it.